

**RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI
ai sensi dell'art. 153, comma 1 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58
e dell'art. 38, comma 1, lettera h)
dello Statuto**

Signori Azionisti,

la presente Relazione viene redatta ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dell'art. 38 comma 1, lettera h) dello Statuto, in adempimento ai quali il Consiglio è chiamato a riferire all'Assemblea in ordine all'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati relativamente all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, nonché per quanto concerne gli argomenti ritenuti di propria competenza.

La presente Relazione riepiloga in premessa - unitamente ad una illustrazione della composizione del Consiglio di Sorveglianza e delle verifiche circa il possesso dei requisiti di legge, di statuto e di vigilanza - una descrizione di sintesi su taluni significativi elementi caratterizzanti l'esercizio 2017, in particolare con riferimento:

- all'evoluzione della *governance*
- all'acquisizione ed integrazione delle Nuove Banche
- all'aumento del capitale sociale
- all'implementazione del Piano 2017/2020
- ai requisiti specifici di capitale richiesti dalla Banca Centrale Europea
- alle Politiche di remunerazione e incentivazione.

Si sottopone, inoltre, un focus sul processo delle erogazioni liberali, in relazione alle evoluzioni intervenute nell'assetto societario ed organizzativo del Gruppo UBI.

Viene inoltre dedicata una specifica sezione alla Dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

Quindi, viene fornita informativa con specifico riferimento all'attività di vigilanza effettuata nel corso del 2017 ai sensi dell'art. 149, 1° comma, del TUF e dello Statuto, il cui svolgimento tiene conto delle raccomandazioni della Consob in materia e, in particolare, della Comunicazione n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successivi aggiornamenti.

* * *

Nell'attuale sistema di *governance* duale adottato da UBI Banca, al Consiglio di Sorveglianza sono attribuite funzioni di supervisione strategica e controllo. Il Consiglio di Sorveglianza assomma alcuni poteri che nel sistema tradizionale sono propri dell'Assemblea (approvazione del bilancio, nomina dei componenti dell'organo gestorio e determinazione dei relativi compensi), del Collegio Sindacale e assume funzioni di "alta amministrazione", in quanto chiamato a deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, in ordine ai piani industriali e/o finanziari e ai budget della Società e del Gruppo nonché in ordine alle operazioni strategiche indicate nello Statuto.

La funzione di gestione dell'impresa è attribuita al Consiglio di Gestione, che è competente, in via esclusiva, per il compimento di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria o straordinaria amministrazione, in coerenza con gli indirizzi generali programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza, nominato dall'Assemblea del 2 aprile 2016, è composto da 15 membri, fra i quali un Presidente, un Vice Presidente Vicario, nominati dall'Assemblea secondo quanto stabilito dallo Statuto, e due Vice Presidenti scelti dal medesimo Consiglio di Sorveglianza tra i propri componenti. A seguito delle dimissioni rassegnate da un Consigliere in data 22 dicembre 2016, l'assemblea tenutasi il 7 aprile 2017 ha proceduto ad integrare la composizione del Consiglio di Sorveglianza con nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere dimissionario.

Il Consiglio di Sorveglianza, dopo la propria nomina ed ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, ha effettuato con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza in capo a tutti i propri componenti e, nel complesso, dei requisiti di idoneità alla carica, nonché la verifica della propria composizione qualitativa-quantitativa.

In tale contesto, in conformità anche a quanto previsto dalle disposizioni di Banca d'Italia in materia di governo societario, in sede di verifica annuale del requisito di indipendenza sono stati analizzati i rapporti creditizi intrattenuti con il Gruppo e riconducibili a ciascun consigliere, nonché, per i Consiglieri interessati, anche la posizione nell'ambito del Sindacato Azionisti UBI Banca S.p.A..

Al riguardo si fa presente che tutti i Consiglieri di Sorveglianza – sulla base di dichiarazione resa da ciascuno di essi e delle informazioni disponibili alla Banca – sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, TUF e dalle vigenti disposizioni di vigilanza Banca d’Italia in materia di Governo Societario (Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013).

Con riguardo ai requisiti del Codice di Autodisciplina ed anche in considerazione delle peculiarità che caratterizzano il Consiglio di Sorveglianza nell’ambito del modello dualistico, 11 Consiglieri di Sorveglianza su 15 sono risultati indipendenti con riferimento altresì ai requisiti previsti dal Codice di Autodisciplina. Infatti avuto riguardo ai principi e ai criteri applicativi di cui all’art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina i Consiglieri Andrea Moltrasio, Mario Cera, Pietro Gussalli Beretta e Sergio Pivato non risultano indipendenti in ragione degli incarichi nel tempo ricoperti presso il Gruppo UBI Banca.

Il Consiglio di Sorveglianza effettua un processo di autovalutazione annuale sul proprio funzionamento, secondo il processo definito nell’apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio. L’autovalutazione di *follow up* svolta dal Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 1 febbraio 2018 per il secondo anno di mandato ha confermato che il Consiglio stesso opera in maniera adeguata e coerente con il proprio mandato.

Pur nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di Sorveglianza – in relazione alle competenze allo stesso attribuite, alla sua composizione e alle caratteristiche dei suoi componenti – ha costituito nel suo ambito specifici Comitati con funzioni propositive, consultive e istruttorie, come previsto dalle Disposizioni di Vigilanza per le Banche emanate dalla Banca d’Italia.

Si ricorda in questa sede che, con particolare riferimento al Comitato per il Controllo Interno, il Consiglio ha confermato in capo a quest’ultimo le funzioni di vigilanza previste dall’art. 19 (Comitato per il controllo interno e la revisione contabile) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Al medesimo Comitato sono state, altresì, confermate dal Consiglio le funzioni di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 in tema di “responsabilità amministrativa degli enti”.

In merito alla composizione ed al funzionamento del Consiglio di Sorveglianza, anche con riguardo alle informazioni in tema di diversità, ed agli assetti e attività dei Comitati interni al Consiglio stesso si rinvia alla Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Banca.

* * *

Evoluzione della *governance*

Come comunicato al Mercato con comunicato stampa del 12 dicembre 2017, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato le linee guida di revisione della *governance* della Banca elaborate dalla “Commissione Governance”, organismo interno allo stesso Consiglio di Sorveglianza, istituito nel giugno 2017.

Il Gruppo UBI è stato costituito nel 2007 sulla base di tre pilastri, la forma cooperativa, il modello federale e la *governance* duale.

Nell’ultimo triennio, il Gruppo ha realizzato un importante percorso societario, modificando progressivamente gli elementi fondanti (forma cooperativa e modello federale), pur preservando la componente virtuosa del legame con i territori di tradizionale riferimento e con i diversi *stakeholders*:

- trasformazione in Società per Azioni e riduzione da 32 a 22 del numero dei Consiglieri;
- fusione per incorporazione in UBI Banca delle sette banche territoriali, come da progetto Banca Unica (Assemblea ottobre 2016) e successiva incorporazione delle 3 banche acquisite nel maggio 2017 e delle 2 banche dalle medesime controllate;
- progressiva semplificazione del perimetro societario del Gruppo, con una riduzione molto significativa, di oltre il 70%, delle Società controllate e del numero degli Amministratori dal 2007 ad oggi.

Si è quindi resa opportuna una valutazione anche del terzo elemento fondante, il modello dualistico adottato dal Gruppo nel 2007, per verificarne la rispondenza ai nuovi assetti societari e organizzativi.

Alla luce delle valutazioni svolte, le linee guida approvate prevedono l’adozione del modello di *governance* monistico, che risulta:

- maggiormente riconoscibile data l'ampia diffusione a livello internazionale,
- più efficiente sotto l'aspetto organizzativo,
- in grado di mantenere una forte focalizzazione sulla funzione di Controllo, collocata all'interno del Consiglio, con la conseguente partecipazione all'assunzione di decisioni strategiche (come nel Consiglio di Sorveglianza attuale) e alla gestione dell'azienda.

Le linee guida sono state trasmesse al Consiglio di Gestione che dovrà definire una proposta di modifica statutaria da approvare da parte del Consiglio di Sorveglianza. Il Progetto con il nuovo Statuto sarà sottoposto alle Autorità competenti per la loro valutazione, per essere poi presentato per l'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Il Consiglio di Sorveglianza ritiene che il processo sopra descritto, oltre alla successiva revisione delle Policy e delle procedure interne, potrà concludersi entro l'Assemblea del 2019 che procederà alla nomina dei Consiglieri per il prossimo mandato triennale.

Acquisizione ed integrazione delle Nuove Banche

Come già anticipato nella precedente Relazione presentata all'Assemblea del 7 aprile 2017 (disponibile sul sito internet di UBI Banca www.ubibanca.it), l'11 gennaio 2017 il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, ha deliberato di approvare e di inviare al Fondo di Risoluzione un'Offerta vincolante per l'acquisto del 100% del capitale delle allora Nuova Banca delle Marche (in possesso, alla data, del 94,65% di CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto), Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio (in possesso, fra l'altro, del 100% di Banca Federico del Vecchio) e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti (le "Nuove Banche" originariamente indicate come "Target Bridge Institutions"), tre delle quattro Banche Ponte costituite dopo l'intervento del Fondo di Risoluzione nel novembre 2015 per le quali è stato individuato un razionale industriale, finanziario ed economico funzionale alla potenziale creazione di valore per il Gruppo UBI Banca.

Ottenute le necessarie autorizzazioni dalle Autorità competenti e previo avveramento delle condizioni sospensive, il Closing dell'operazione è avvenuto il 10 maggio 2017 - preceduto in pari data dall'acquisto pro-soluto, da parte del Fondo Atlante II, di 2,2 miliardi di crediti deteriorati lordi in capo alle Nuove Banche - con ingresso delle Banche stesse nel Gruppo UBI Banca.

Il progetto di integrazione delle Nuove Banche, sia a livello di sistema IT che di modello di business, ha previsto la fusione per incorporazione nella Capogruppo delle tre Banche acquisite - Nuova Banca delle Marche (in seguito Banca Adriatica), Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio (in seguito Banca Tirrenica) e Nuova Cassa di Risparmio di Chieti (in seguito Banca Teatina) - nonché delle due Banche dalle stesse controllate (CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto e Banca Federico del Vecchio), in conformità con il modello di Banca Unica adottato dal Gruppo UBI Banca.

Previo rilascio dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia / BCE richiesta dalla normativa vigente, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca, nella riunione del 12 settembre, ha approvato il Progetto di Fusione delle cinque Banche, ai sensi degli artt. 2505 e 2505 bis C.C. e dell'art.38.1, lettera u) dello Statuto sociale. Sempre il 12 settembre, il Progetto di Fusione è stato approvato dai competenti organi sociali delle Società incorporande. L'iscrizione delle delibere delle incorporande e dell'incorporante presso i competenti Registri delle Imprese è avvenuta il 13 settembre.

Alla luce delle molteplici attività - in particolare di natura informatica - richieste, l'esecuzione dell'intero progetto di integrazione delle Nuove Banche è stata articolata in tre fasi, conclusesi nel febbraio 2018. In questo contesto, in data 23 ottobre 2017 si è perfezionata la fusione per incorporazione di Banca Adriatica e di Carilo - Cassa di Risparmio di Loreto; in data 27 novembre 2017 si è perfezionata la fusione di Banca Tirrenica e Banca Federico del Vecchio; in data 26 febbraio si è perfezionata la fusione di Banca Teatina.

Il Consiglio di Sorveglianza ha monitorato il processo di integrazione sia per gli aspetti di migrazione informatica, sia con riguardo all'estensione alle Nuove Banche delle procedure di controllo interno in essere presso il Gruppo.

L'aumento di Capitale

Il 7 aprile 2017 l'Assemblea degli Azionisti, nella sessione straordinaria, ha approvato l'attribuzione al Consiglio di Gestione della delega per un aumento di capitale di massimi 400 milioni di euro.

Previa autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione ha dapprima deliberato, in data 6 giugno, di avviare l'esercizio della delega ricevuta dall'Assemblea e, nella successiva riunione dell'8 giugno, ha fissato le condizioni definitive dell'aumento di Capitale, nonché il calendario dell'Offerta in Opzione delle nuove azioni. In particolare, è stata prevista l'emissione di massime n. 167.006.712 azioni ordinarie UBI Banca prive di valore nominale espresso e aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie UBI Banca già in circolazione, da offrire in opzione agli azionisti di UBI Banca aventi diritto nel rapporto di n. 6 azioni di nuova emissione ogni n. 35 azioni possedute e al prezzo di sottoscrizione di 2,395 euro per ciascuna nuova azione, da imputarsi interamente a capitale sociale, per un controvalore massimo di 399.981.075,24 euro.

Ricevute tutte le autorizzazioni necessarie, il 12 giugno ha preso avvio il periodo dell'Offerta in Opzione, alla conclusione del quale (27 giugno 2017) sono stati esercitati n. 967.529.640 Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione di n. 165.862.224 azioni, pari al 99,31% del totale delle azioni offerte e per un controvalore di emissione di 397.240.026,48 euro. La sottoscrizione delle azioni è avvenuta in data 27 giugno 2017, con pari valuta. Tutti i rimanenti n. 6.676.180 Diritti non esercitati durante il periodo di Offerta – validi per la sottoscrizione di n. 1.144.488 azioni, corrispondenti allo 0,69% del totale delle azioni offerte e per un controvalore di emissione di 2.741.048,76 euro – sono stati offerti in Borsa ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile. L'offerta è stata effettuata nella seduta del 30 giugno 2017 e si è conclusa con la vendita di tutti i Diritti.

L'esercizio di n. 6.675.830 Diritti acquistati in Borsa ha portato alla sottoscrizione di n. 1.144.428 azioni, avvenuta il 5 luglio 2017 con pari valuta.

Pertanto, al termine della procedura di cui all'art. 2441 del Codice Civile, sono risultate complessivamente sottoscritte n. 167.006.652 azioni ordinarie, equivalenti a oltre il 99,99% delle azioni di nuova emissione, per un controvalore pari a 399.980.931,54 euro.

Ai sensi del contratto di garanzia sottoscritto, in qualità di garanti, da Credit Suisse, Banca IMI, Banco Santander e Mediobanca per la copertura dell'intero aumento di capitale sociale, il 7 luglio sono state sottoscritte le rimanenti n. 60 azioni derivanti dai n. 350 diritti non esercitati, per un controvalore pari a 143,70 euro.

L'intero importo dell'aumento di capitale (399.981.075,24 euro) è stato imputato a capitale sociale.

L'implementazione del Piano 2017-2020 (aggiornato per tenere conto dell'acquisizione delle Nuove Banche)

Nel corso dei primi mesi del 2017 è stato completato, in anticipo rispetto alla scadenza originariamente prevista, il complesso Progetto della Banca Unica, fondato sull'incorporazione in UBI Banca delle sette Banche Rete all'epoca controllate. Si richiamano in merito le informazioni fornite nella precedente Relazione presentata all'Assemblea del 7 aprile 2017. Successivamente, in conformità con il modello di Banca Unica adottato dal Gruppo UBI, sono state realizzate le prima citate operazioni di aggregazione delle Nuove Banche.

Nel mese di maggio 2017 il Piano Industriale è stato, quindi, aggiornato per includere le Banche di nuova acquisizione.

L'implementazione del Piano ha previsto l'adozione del nuovo modello distributivo, che ha ridisegnato sia la rete territoriale, con l'obiettivo di armonizzare la distribuzione territoriale, sia alcune componenti dell'organizzazione interna delle filiali con razionalizzazione dei ruoli e introduzione di nuove figure e/o team dedicati.

Inoltre, con l'abbandono del modello federale e l'incorporazione delle Banche Rete nella Capogruppo, l'acquisizione e la successiva fusione per incorporazione delle Nuove Banche, la struttura organizzativa di UBI Banca è stata oggetto di una revisione complessiva in coerenza anche con le previsioni del Piano Industriale 2019/2020 e del suo successivo aggiornamento nel mese di maggio 2017.

In seguito all'ingresso, nel perimetro di consolidamento, delle Compagnie BancAssurance Popolari Spa e BancAssurance Popolari Danni Spa (ex Gruppo Etruria), il 5 settembre 2017 il

Consiglio di Gestione e il successivo 12 settembre il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca hanno approvato una integrazione del Piano Industriale specificamente dedicata al business assicurativo.

I requisiti specifici di capitale richiesti dalla Banca Centrale Europea - Esito SREP 2017

Il 28 dicembre 2017 UBI Banca, al termine dello SREP (Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale – Supervisory Review and Evaluation Process), ha ricevuto dalla Banca Centrale Europea la comunicazione con l'indicazione dei requisiti patrimoniali consolidati da rispettare per il 2018:

- un nuovo requisito minimo di CET1 phased in pari all'8,625% rispetto al 7,5% fissato per l'esercizio 2017;
- un requisito minimo di Total SREP Capital Requirement pari al 10,25%. Aggiungendo il Capital Conservation Buffer dell'1,875%, si perviene a un requisito minimo in termini di Total Capital Ratio di Vigilanza del 12,125% (11% nell'esercizio 2017).

I requisiti per il 2018 tengono anche conto dell'inclusione delle tre Banche acquisite nel mese di maggio 2017.

Al 31 dicembre 2017, con un CET1 Ratio phased in dell'11,56% e un Total Capital Ratio phased in del 14,13%, il Gruppo UBI si posiziona ben al di sopra dei requisiti minimi richiesti.

Politiche di remunerazione e incentivazione

Il Consiglio di Sorveglianza, nella riunione del 6 marzo 2018, su proposta del Consiglio di Gestione e sentito il Comitato per la Remunerazione, ha deliberato l'aggiornamento delle "Politiche di remunerazione ed incentivazione" del Gruppo UBI per l'anno 2018 con correlato aggiornamento del perimetro del "Personale Più Rilevante".

Le "Politiche di remunerazione ed incentivazione" del Gruppo UBI– rappresentate all'Assemblea nella specifica Relazione sulla Remunerazione – Sezione 1 prevedono un Sistema Incentivante a lungo termine, di durata ed obiettivi coerenti con il Piano Industriale, a sostegno del Piano stesso, con coinvestimento volontario in azioni UBI da parte dei Manager destinatari, con l'obiettivo di allineare sempre più gli interessi del *Management* con quelli dell'azionista in un'ottica di lungo periodo e di rafforzare la componente variabile della remunerazione basata sulla *performance*. Destinatari del sistema sono le posizioni appartenenti a tutto il perimetro del "*Personale più rilevante*", in funzione della posizione strategica ricoperta in termini di indirizzo sulla *governance* di Gruppo e di impatto sui principali ambiti di *business*. L'eventuale premio maturato sarà riconosciuto in titoli azionari della Banca.

Sulla base delle proposte del Consiglio di Gestione e delle condivise considerazioni del Comitato per la Remunerazione, il Consiglio di Sorveglianza ha altresì deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le seguenti proposte, per le quali si rinvia alle specifiche Relazioni:

- piani basati su strumenti finanziari: piano di incentivazione di breve termine 2017; piano di incentivazione di lungo termine 2017-2019/2020;
- criteri e limiti per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;
- incremento del limite tra retribuzione variabile e fissa fino ad un massimo del 2:1, che, in continuità con gli anni precedenti, riguarda soltanto posizioni di responsabilità nell'ambito dell'Area Investimenti e dell'Area Commerciale della Società UBI Pramerica S.p.A., al fine di assicurare una gestione meritocratica, competitiva e flessibile, tenuto conto delle specificità del mercato italiano ed europeo di riferimento.

Il Consiglio di Sorveglianza ha verificato gli esiti dell'intervento effettuato dalla funzione di Revisione interna sulla corrispondenza delle prassi di remunerazione e incentivazione alle politiche approvate dalla Banca e al contesto normativo di riferimento relativamente all'anno 2017, come richiesto dalle vigenti Disposizioni di Vigilanza; in esito alle verifiche effettuate, è emersa una coerenza delle attività svolte rispetto al quadro normativo di riferimento, la conformità operativa delle prassi di remunerazione previste dalle Politiche approvate dagli Organi aziendali e l'adozione di meccanismi di controllo correttamente indirizzati a presidiare i principali rischi insiti nell'operatività svolta.

Il Regolamento per la gestione delle erogazioni liberali di UBI Banca

L'evoluzione del modello organizzativo di UBI Banca che ha accompagnato la realizzazione della Banca Unica ha interessato anche il processo di gestione delle attività connesse alle erogazioni liberali del Gruppo.

Nel novembre 2016 il Consiglio di Sorveglianza ha definito specifiche Linee Guida in materia, che riguardano, in particolare, la gestione accentrata del Fondo statutario (ex art. 44.3 dello Statuto Sociale di UBI Banca) e i criteri di ripartizione delle disponibilità fra le Macroaree Territoriali (MAT). Sulla base di tali Linee Guida è stato predisposto il "Regolamento del processo di gestione delle erogazioni liberali di UBI Banca" che il Consiglio di Sorveglianza ha approvato in versione finale il 14 febbraio 2017, dopo un preventivo esame da parte del Consiglio di Gestione. L'approvazione del Regolamento ha costituito il passaggio propedeutico per la definizione del Piano annuale degli interventi 2017 di UBI Banca, deliberato dal Consiglio di Sorveglianza del 7 marzo dopo preliminare valutazione del Comitato Nomine.

Sulla base del nuovo modello organizzativo, l'erogazione di liberalità da parte del Gruppo viene effettuata:

- per gli interventi di più ampio respiro (interregionale), principalmente dal Consiglio di Sorveglianza;
- per quelli a più spiccato carattere locale, dalle singole MAT interessate, ovvero dalle Fondazioni "storiche" promosse nel tempo dalle ex Banche Rete, attraverso il loro patrimonio che potrà essere integrato dalle contribuzioni del Gruppo.

Nell'ottica di garantire un più efficace rapporto con il territorio, sono stati inizialmente previsti 5 Nuclei Territoriali Operativi dove ciascun Responsabile di MAT è affiancato da un Consigliere di Sorveglianza specificatamente designato, con esperienza sul territorio di riferimento. Tale impianto è in corso di aggiornamento per considerare il nuovo perimetro organizzativo, caratterizzato da 7 MAT.

Il Consiglio di Sorveglianza monitora nel continuo, mediante informative periodiche, l'attività erogativa.

* * *

Dichiarazione di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

Infine, risulta di rilievo il D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, attuativo della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE. Il Decreto, in vigore dal 1° gennaio 2017, introduce l'obbligo di presentare una comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per le imprese e i gruppi di grandi dimensioni con riferimento alle dichiarazioni e relazioni finanziarie effettuate a partire dall'esercizio 2017.

La *dichiarazione di carattere non finanziario* deve contenere almeno informazioni di carattere ambientale, sociale, relative al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, nella misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, della situazione in cui opera e dell'impatto derivante dalla sua attività. In sede di prima applicazione della disciplina, la banca può fornire un raffronto anche solo sommario e qualitativo rispetto agli esercizi precedenti.

Per l'attuazione della suddetta disciplina, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca ha approvato la specifica "Policy per la redazione e pubblicazione della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ai sensi del D.Lgs. 254/2016 del Gruppo UBI Banca".

Nell'ambito delle funzioni attribuite dall'ordinamento all'Organo di Controllo, il Consiglio di Sorveglianza ha vigilato sull'osservanza del rispetto delle norme di legge riguardanti la redazione della dichiarazione consolidata di carattere non finanziaria prevista dal D.Lgs. n. 254/2016, che è stata approvata dal Consiglio di Gestione di UBI Banca S.p.A. in data 19 febbraio 2018, quale parte integrante e complementare della Relazione sulla gestione consolidata, e sottoposta nei termini di legge all'attenzione del Consiglio di Sorveglianza.

La DNF – Dichiarazione Non Finanziaria sviluppa i temi materiali identificati in ambito non finanziario (ambientale e sociale) attraverso l'analisi di materialità applicata alle tematiche

previste dallo stesso D.Lgs. n. 254/2016 e dal framework di rendicontazione adottato (GRI Standards), trattando i principali rischi connessi a tali temi e le politiche adottate dal Gruppo in relazione agli stessi. La DNF attesta inoltre dell'impegno di UBI Banca ad effettuare nel corso del 2018 una complessiva revisione della normativa aziendale relativa alle politiche praticate nel Gruppo, per le opportune integrazioni, come già indicato al Consiglio nel progetto di implementazione del D.Lgs. 254/2016.

L'articolazione della DNF prevede una parte generale di inquadramento del Gruppo, delle sue strategie e del modello di governance adottato, secondo la General Disclosure dei GRI Standards a cui segue la trattazione dei singoli temi materiali, ad ognuno dei quali è dedicato uno specifico capitolo introdotto dall'approccio manageriale al tema (politiche, strumenti organizzativi e responsabilità).

La società ha conferito l'incarico previsto dell'articolo 3, comma 10, del Decreto e dall' Art 5 del Regolamento CONSOB di attuazione del Decreto alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A. che ha emesso in data 2 marzo 2018 una relazione che esprime un giudizio di conformità ai sensi degli artt. 3 e 4 del Decreto sulla base del lavoro svolto. Il Consiglio di Sorveglianza non ha rilievi da formulare in ordine alla Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario di UBI Banca S.p.A. al 31 dicembre 2017.

* * *

In ottemperanza alla **Comunicazione Consob n. 1025564** del 6 aprile 2001 e successivi aggiornamenti, sono di seguito fornite specifiche informazioni sull'attività di vigilanza svolta dal Consiglio di Sorveglianza nel corso del 2017 secondo l'ordine espositivo previsto dalla citata Comunicazione Consob.

1. Questo Consiglio ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Gestione, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, con intervento anche disgiunto dei suoi componenti.

Il Consiglio di Sorveglianza ha vigilato sul rispetto della legge, dell'atto costitutivo e dei principi di corretta amministrazione, acquisendo informazioni in ordine all'attività svolta dalla Società e dalle Società Controllate e alle operazioni di maggiore rilevanza patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nel corso dell'esercizio dalla Banca e dalle società da questa controllate sono state compiute nel rispetto della legge, dell'atto costitutivo e in piena rispondenza all'interesse sociale; sulla base delle informazioni ottenute dal Consiglio di Gestione, anche ai sensi dell'art. 150 TUF, tali operazioni non sono risultate manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto di interesse, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o comunque tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Per una disamina completa ed esaustiva delle operazioni di maggior rilievo dell'esercizio si rimanda alla Relazione sulla gestione a corredo del Bilancio consolidato 2017, richiamando in particolare le seguenti operazioni, elencate nelle premesse della presente relazione con riguardo:

- all'acquisizione ed integrazione delle Nuove Banche;
- all'aumento del capitale sociale;
- alla attuazione del Piano Industriale.

Nell'ambito degli eventi dell'esercizio 2017 si segnala, altresì, il completamento dell'operazione di cessione del 100% del capitale di UBI Banca International Sa, con sede a Lussemburgo, a EFG International AG, operatore internazionale specializzato nei servizi di asset management e private banking, con sede a Zurigo. L'operazione si inquadra nell'ambito di una progressiva focalizzazione sulle attività bancarie core di UBI Banca, permettendo di concentrare le risorse disponibili per l'ulteriore sviluppo dei servizi ad alto valore aggiunto per il Gruppo.

2./3. Con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche la Consob ha approvato un Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

La normativa disciplina le procedure da seguire per l'approvazione delle operazioni poste in essere dalle società quotate con i soggetti in potenziale conflitto d'interesse.

Inoltre, la Banca d'Italia - in attuazione dell'articolo 53, commi 4 e seguenti del TUB e della Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277 - è intervenuta in materia con l'emanazione, in data 12/12/2011, del 9° aggiornamento delle Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche, recante disposizioni in materia di "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati", alla Banca o al gruppo bancario. Finalità della disciplina è il contenimento del rischio che la prossimità di taluni "Soggetti Collegati" ai centri decisionali della Banca possa pregiudicare l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti o ad altre transazioni.

In attuazione delle suddette disposizioni, sono stati emanati il "Regolamento per la disciplina delle operazioni con Parti Correlate di UBI Banca SpA" ed il "Regolamento per la disciplina delle operazioni con Soggetti Collegati del Gruppo UBI"; si precisa che entrambi i Regolamenti - pubblicati sul sito Internet della Banca alla Sezione "Corporate Governance" - sono stati oggetto di aggiornamento nel gennaio 2017 tenuto conto dell'evoluzione della struttura organizzativa, dell'esperienza maturata e della volontà di adottare presidi maggiormente prudenziali nella gestione dei conflitti di interesse.

Ai sensi delle vigenti disposizioni, è stato istituito il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, costituito in seno al Consiglio di Sorveglianza, chiamato a esprimere il proprio parere sulle operazioni da effettuarsi con parti correlate e soggetti collegati.

Il Consiglio di Sorveglianza vigila sulla conformità alla normativa di riferimento, riferendone all'assemblea ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

- Parti Correlate

Il Consiglio di Sorveglianza ha esaminato periodicamente nel corso dell'esercizio l'elenco - trasmesso dal Consiglio di Gestione - di tutte le operazioni con parti correlate concluse nei precedenti trimestre trimestri, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato ai sensi del Regolamento adottato, con la specifica della parte correlata, della tipologia dell'operazione e del suo controvalore e, qualora l'operazione non sia stata sottoposta al preventivo esame del Comitato, delle ragioni poste a fondamento dell'esenzione.

Nel corso dell'esercizio, con riguardo alle operazioni svolte dalle società del Gruppo con tutte le proprie parti correlate, non sono rinvenibili operazioni atipiche e/o inusuali (così come definite dalla Comunicazione Consob n. DEM/1025564 del 6-4-2001 e successive modifiche); operazioni della specie, peraltro, non sono state effettuate neppure con soggetti diversi dalle parti correlate.

Quanto alle operazioni infragruppo e con parti correlate di natura ordinaria - commerciale o finanziaria - si tratta di operazioni correttamente descritte nell'informativa fornita dal Consiglio di Gestione nella parte H della Nota Integrativa ai Bilanci, individuale e consolidato, di UBI Banca.

Nell'ambito della Relazione sulla Gestione è fornita l'informativa di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010.

L'informativa resa dai Consiglieri di Gestione nella Relazione sulla Gestione risulta adeguata.

- Soggetti Collegati

Anche per quanto attiene alla operatività con i "Soggetti Collegati" il Consiglio di Sorveglianza ha esaminato periodicamente nel corso dell'esercizio l'elenco - trasmesso dal Consiglio di Gestione - di tutte le operazioni poste in essere nell'ambito del Gruppo, comprese quelle non soggette al preventivo parere del Comitato ai sensi del Regolamento. L'informativa, nell'ambito della reportistica periodica, ha riguardato anche il profilo dei nuovi soggetti collegati riferiti alle Nuove Banche acquisite nel maggio 2017.

All'interno della Relazione sulla Gestione è fornita la specifica informativa sulla materia.

Nel corso dell'esercizio 2017, il Gruppo UBI Banca è sempre risultato nei limiti indicati dalla normativa prudenziale.

Nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari viene descritta nei suoi principali contenuti la procedura di monitoraggio, di informativa e di deliberazione adottata per la realizzazione da parte della Banca di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati.

Le operazioni con gli esponenti aziendali, con gli esponenti di Società del Gruppo e con le imprese da questi controllate sono regolate a condizioni di mercato e per tali operazioni viene puntualmente osservato, ove applicabile, il disposto dell'art. 136 TUB. Il Consiglio di Sorveglianza ha vigilato sull'adeguatezza del sistema preposto alla verifica del rispetto dell'art.136 TUB..

Tutte le operazioni svolte dalle società del Gruppo con le proprie parti correlate e soggetti collegati sono state effettuate nel rispetto di criteri di correttezza sostanziale e procedurale, a condizioni analoghe a quelle applicate per operazioni concluse con soggetti terzi indipendenti, da ritenersi congrue e rispondenti all'interesse della Società ed effettuate in coerenza con il modello organizzativo adottato.

Si evidenzia in particolare che il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati di UBI Banca:

- ha affrontato in più occasioni la tematica relativa al proprio ruolo nelle operazioni rilevanti ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 385/1993, secondo un percorso strutturato di analisi;
- ha mantenuto un continuo ed elevato monitoraggio della tematica "Soggetti Collegati Banca d'Italia", in particolare verificando le attività progettuali finalizzate all'adozione del relativo Quaderno Normativo di Gruppo – entrato in vigore il 3 luglio 2017 – da parte di tutte le Società del Gruppo coinvolte e all'implementazione della nuova normativa in merito alla puntuale definizione delle condizioni di mercato delle operazioni;
- ha svolto le proprie attività nel rispetto del principio della circolarità delle informazioni e sulla base del coinvolgimento delle strutture del Gruppo Affari Societari, Compliance e Organizzazione.

4. L'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2011, con riferimento agli esercizi dal 2012 al 2020, ha approvato – su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza e con parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno – l'assegnazione dell'incarico di revisione legale del Bilancio di esercizio e consolidato di UBI Banca, di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché della revisione contabile limitata del Bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo UBI, alla società di Revisione Deloitte & Touche Spa, nonché i relativi compensi, nei termini proposti dal Consiglio di Sorveglianza e in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 39/2010.

La società di revisione legale Deloitte & Touche Spa, con cui il Consiglio di Sorveglianza, per il tramite dei Comitati costituiti al suo interno, ha avuto costanti incontri, ha emesso le proprie relazioni sui bilanci d'esercizio e consolidato 2017 in data 2 marzo 2018; in esse sono presenti le prescritte attestazioni di conformità dei documenti contabili nonché di coerenza della Relazione sulla gestione con i citati bilanci, senza rilievi o richiami di informativa.

- 5./6. Nel corso dell'esercizio 2017 al Consiglio di Sorveglianza non sono pervenute segnalazioni espressamente qualificate da parte dei Soci quali denunce ex art. 2408 Codice Civile.

In merito agli esposti ricevuti si segnala che risultano pervenuti esposti riferiti a reclami all'Autorità di Vigilanza da parte della clientela in merito ai servizi forniti nell'ambito dell'attività caratteristica bancaria. L'orientamento strategico del Gruppo, che vede la gestione delle controversie come uno strumento fondamentale per supportare il perseguimento di un progressivo miglioramento degli indici di soddisfazione della clientela, è andato ulteriormente consolidandosi. Nel corso del 2017 è proseguito il consolidamento di un approccio costruttivo e proattivo nella gestione delle contestazioni, quali motori di un processo che, agendo sulle fasi di pianificazione, progettazione, funzionamento e miglioramento di prodotti/servizi e processi operativi adottati, consente, grazie ad un'efficiente interazione tra la struttura incaricata alla gestione delle contestazioni e le altre strutture aziendali, d'incidere sul livello di servizio reso e sul modello dell'offerta, contribuendo alla loro costante evoluzione e/o all'attivazione di eventuali misure correttive.

Per quanto riguarda la procedura avviata da Consob, con lettera del 30 aprile 2014, ai sensi dell'art. 195 TUF (in ordine ad una possibile violazione dell'art. 149 TUF

relativamente ad aspetti concernenti l'informativa resa nell'ambito delle Relazioni sul Governo Societario pubblicate a partire dal 2009 sino al 2013) a conclusione della quale, nell'ottobre 2015, l'Autorità di Vigilanza ha deciso l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie – in misura pari o percentualmente prossima al minimo edittale – per i membri del Consiglio di Sorveglianza in carica nell'anno 2009 o che abbiano assunto tale carica in anni successivi, ma che fossero membri del Consiglio di Gestione sempre nell'anno 2009, da parte di UBI Banca, quale obbligata in solido, e degli interessati sono stati presentati distinti ricorsi avverso la decisione assunta da Consob.

Con sentenza n. 879/2017 del 17 maggio 2017, pubblicata in data 19 giugno 2017, la Corte d'Appello di Brescia ha annullato il provvedimento sanzionatorio di Consob, accertando – sotto molteplici profili – l'insussistenza dell'elemento oggettivo della violazione.

In data 14 novembre 2017 UBI Banca ha ricevuto la notifica dell'impugnazione da parte di Consob della sentenza n. 879/2017 dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione e si è costituita tempestivamente con controricorso.

Riguardo alle indagini – avviate nel 2014 – da parte della Procura della Repubblica di Bergamo si segnala che in data 17 novembre 2016 la Procura ha emesso e notificato un "Avviso di conclusione delle indagini preliminari - Contestuale informazione di garanzia e sul diritto di difesa - artt. 369, 369 bis e 415 bis C.P.P." nei confronti anche di attuali esponenti della Banca nel quale vengono formulate a vario titolo nei confronti dei diversi destinatari le ipotesi di reato di "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza" (art. 2638 C.C e art. 170 bis TUF.) e di "Illecita influenza sull'assemblea" (art. 2636 C.C) con riferimento alla assise dell'aprile 2013. Contestualmente la Procura ha emesso e notificato anche nei confronti di UBI Banca un avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale viene ipotizzata la sussistenza di una responsabilità "amministrativa" dell'Ente ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in relazione alle fattispecie di "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza" (art. 2638 C.C.) e di "Illecita influenza sull'assemblea" (art. 2636 C.C.).

Nell'ambito del procedimento in questione, in data 1° agosto 2017 è stata notificata a UBI Banca richiesta di rinvio a giudizio e conseguente avviso di fissazione di udienza preliminare per il giorno 10 novembre 2017, per gli illeciti amministrativi previsti dall'art.25 ter, lett. q) e lett. s) del D.Lgs. 231/2001. La Procura della Repubblica di Bergamo ha chiesto in particolare il rinvio a giudizio per gli illeciti amministrativi citati in relazione ai reati di cui agli artt. 2636 C.C. e 2638 C.C., contestati fra gli altri ad alcuni esponenti attualmente in carica che pure hanno ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare per il 10 novembre 2017. L'udienza preliminare è attualmente in corso di svolgimento, con udienze già calendarizzate fino a marzo 2018.

Per quanto attiene agli esponenti in carica nel Consiglio di Sorveglianza, la richiesta di rinvio a giudizio è stata immediatamente sottoposta dagli interessati all'attenzione del Consiglio stesso; il Consiglio di Sorveglianza, esaminata la questione nell'assenza degli interessati, ha ritenuto che, sulla base della documentazione sottoposta, da cui non sono emersi fatti nuovi, ed anche tenendo conto della Sentenza della Corte d'Appello di Brescia di annullamento del provvedimento sanzionatorio irrogato dalla Consob, non risultassero motivi per assumere alcun provvedimento nei confronti di detti esponenti. Analoga determinazione per le medesime motivazioni è stata assunta dal Consiglio di Gestione nei confronti di propri esponenti destinatari dell'avviso in questione.

In ogni caso si è provveduto ad opportuna informativa all'Autorità di Vigilanza.

Si segnala per completezza che il 2 ottobre 2017 la Procura della Repubblica di Bergamo ha formalizzato la richiesta di archiviazione per le ipotesi di reato di truffa, inosservanza delle disposizioni in materia di obbligazioni degli esponenti bancari e reati tributari, originariamente elevate nei confronti (tra gli altri) di alcuni esponenti di UBI Leasing e ora invece non più contemplate nella richiesta di rinvio a giudizio. Sulla richiesta di archiviazione il Giudice per le Indagini Preliminari si è pronunciato con decreto di archiviazione del 4 gennaio 2018.

Nell'ambito di procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica di Milano, in data 20 luglio 2017 la Guardia di Finanza ha notificato un avviso di garanzia, con contestuale avviso di chiusura delle indagini preliminari, nel quale la Procura ipotizza la responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di IW Bank, nel periodo maggio 2008 – maggio 2014, per il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (ex art. 2638 C.C.), in particolare per aver omesso di segnalare esaurientemente alla Banca d'Italia talune contestate carenze dei presidi e delle procedure antiriciclaggio. Quindi, in data 26 ottobre 2017 l'Ufficio del Giudice per l'Udienza preliminare presso il Tribunale di Milano ha notificato ai suddetti ex Esponenti della Controllata il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, prevista per il giorno 12 aprile 2018, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico Ministero in data 17 ottobre 2017.

Poiché uno di questi ex Esponenti nell'attualità ricopre la carica di componente il Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio stesso, tempestivamente informato dall'interessato ed in sua assenza, esaminata la questione non ha ravvisato i presupposti per l'assunzione di provvedimenti, nonché elementi lesivi allo stato degli atti della correttezza ed integrità dell'Esponente medesimo.

Anche in questo caso si è provveduto ad opportuna informativa all'Autorità di Vigilanza.

Per completezza di informazione, si segnala inoltre che in data 30 maggio 2017 è stata eseguita una perquisizione disposta dalla Procura della Repubblica di Brescia presso diversi uffici della Banca, nell'ambito di indagini aventi ad oggetto un'ipotesi di concorso nel reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle attività pubbliche di vigilanza (ex art. 2638 C. C.) nei confronti di alcuni dipendenti in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio e agli obblighi di adeguata verifica della clientela. Alla data della presente Relazione, le indagini sono ancora in corso.

7. Alla società di revisione legale Deloitte & Touche Spa sono stati corrisposti dal Gruppo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, i seguenti compensi di competenza dell'esercizio 2017.

Tipologia di servizi (dati in migliaia di euro)	Deloitte & Touche Spa	
	UBI Banca Spa	Altre società del Gruppo UBI Banca
Revisione contabile	2.468	1.708
Servizi di attestazione	1.444	114
Altri servizi	-	2
Totale	3.912	1.824

I compensi indicati comprendono eventuali indicizzazioni ed escludono spese vive, eventuale contributo di vigilanza e IVA.

8. Alle società facenti parte della rete della società di revisione legale Deloitte & Touche Spa sono stati corrisposti dal Gruppo, nel rispetto di quanto previsto dalla legge, i seguenti compensi di competenza dell'esercizio 2017.

Tipologia di servizi (dati in migliaia di euro)	Società appartenenti alla medesima rete di Deloitte & Touche Spa	
	UBI Banca Spa	Altre società del Gruppo UBI Banca
Revisione contabile	-	-
Servizi di attestazione	-	-
Altri servizi	164	-
<i>Attività di supporto per le attività di aggiornamento del sistema di rating interno per la misurazione del rischio di credito</i>	-	-
Totale	164	-

I compensi indicati comprendono eventuali indicizzazioni ed escludono spese vive, eventuale contributo di vigilanza e IVA. Il dettaglio dei compensi viene altresì ripreso in allegato ai bilanci come richiesto dall'art.149-duodecies del Regolamento Emittenti.

La società di revisione legale Deloitte & Touche Spa ha fornito al Comitato per il Controllo Interno – il quale ai sensi dell'art. 41 dello Statuto esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art.19 del D.Lgs. 39/2010 – la conferma annuale in merito alla propria indipendenza ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 39/2010. La materia viene tenuta costantemente monitorata dal Comitato per il Controllo Interno nell'ambito dei compiti al medesimo assegnati di vigilanza sulla indipendenza del soggetto incaricato della revisione, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione che, come risulta dalla tabella sopra riportata, risultano del tutto marginali.

9. Il Consiglio di Sorveglianza ha esaminato le determinazioni assunte dal Consiglio di Gestione in ordine alle proposte di emolumento da riconoscere al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale delle società del Gruppo chiamate a fissare i compensi in occasione delle Assemblee. In proposito, su conforme parere del Comitato per la Remunerazione, il Consiglio di Sorveglianza ha verificato la coerenza delle indicazioni formulate dal Consiglio di Gestione con le Politiche di remunerazione del Gruppo.

Il Consiglio ha, altresì, verificato la coerenza con le Politiche di remunerazione del Gruppo del posizionamento retributivo del personale appartenente alla categoria del "Personale più Rilevante" di nuova assunzione.

10. Nell'esercizio 2017 il Consiglio di Sorveglianza si è riunito 26 volte. Alle riunioni aventi ad oggetto l'esame delle risultanze economico patrimoniali sono stati invitati a partecipare il Consigliere Delegato e il Dirigente Preposto; il Consigliere Delegato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto, ha fornito informazioni in ordine all'attività svolta, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale poste in essere dalla Capogruppo e dalle società controllate. Pur nel rispetto del principio di collegialità nello svolgimento dei propri compiti, il Consiglio di Sorveglianza – in relazione alle competenze allo stesso attribuite, alla sua composizione e alle caratteristiche dei suoi componenti – ha deliberato di costituire nel suo ambito, in conformità di quanto indicato nelle Disposizioni di Vigilanza e con quanto previsto dal proprio Statuto nonché in adesione alle raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana, specifici Comitati con funzioni propositive, consultive e istruttorie: il Comitato Nomine, il Comitato per la Remunerazione, il Comitato per il Controllo Interno e il Comitato Rischi. Inoltre, in conformità a quanto previsto dal Regolamento Consob in materia di parti correlate e in attuazione delle nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale è stato istituito il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati.

I Comitati hanno svolto le attività di competenza previste dallo Statuto sociale e dai rispettivi regolamenti, provvedendo a relazionare nel merito il Consiglio di Sorveglianza stesso nella prima seduta utile. Per quanto concerne il dettaglio delle tematiche affrontate dai Comitati si rimanda a quanto riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.

Nel 2017 il Comitato Nomine si è riunito 14 volte; il Comitato per la Remunerazione si è riunito 19 volte; il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 18 volte; il Comitato Rischi si è riunito 16 volte; il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati si è riunito 15 volte.

Al fine di disporre di una costante informazione sui principali fatti di gestione e come previsto dall'art. 41 dello Statuto, almeno un componente del Comitato per il Controllo Interno partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione nel rispetto delle disposizioni regolamentari vigenti. Nel corso del 2017 il Consiglio di Gestione si è riunito 33 volte.

11. Il Consiglio di Sorveglianza, anche per il tramite del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato Rischi, ha acquisito informazioni e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza della struttura amministrativa della Società e sul rispetto della legge e dei principi di corretta amministrazione. Ciò tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e periodici incontri con le funzioni aziendali coinvolte nel sistema dei controlli interni e con la società di revisione, nel corso dei ricorrenti scambi di informativa. Sulla base di quanto è emerso, in merito ai principi di corretta amministrazione si ritiene che essi siano stati costantemente applicati e rispettati.
12. Il Consiglio di Sorveglianza, anche per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, ha acquisito informazioni e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, il cui funzionamento è definito da apposito Regolamento approvato dal Consiglio stesso.
A margine degli interventi organizzativi sul modello distributivo che hanno accompagnato il completamento della Banca Unica e l'incorporazione delle Nuove Banche acquisite, la configurazione organizzativa di UBI Banca ha subito ulteriori evoluzioni anche con la finalità di rafforzamento dei presidi. Tra questi, è stato operato un ulteriore rafforzamento del governo del credito.
Il Consiglio di Sorveglianza ha, in particolare, monitorato le evoluzioni della struttura organizzativa delle Funzioni aziendali di Controllo. In questo contesto si segnala che in data 27 novembre 2017 è stato istituito in staff all'Area Compliance, nell'ambito del complessivo impianto degli interventi di adeguamento al Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), il nuovo Servizio Data Protection Officer al fine di indirizzare e supportare tutte le progettualità di adeguamento al GDPR. Inoltre, sono stati effettuati interventi di rafforzamento dei presidi di compliance in termini sia di strumenti che di risorse.
Il Consiglio di Sorveglianza ha inoltre monitorato, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, l'evoluzione dell'Internal Audit, in termini di assetto, organici sulle progettualità in corso sugli strumenti operativi della Funzione, anche al fine di monitorarne l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza.
Le linee di tendenza della pianificazione pluriennale e i relativi elementi caratterizzanti il 2017, in termini di allocazione dell'effort sul Gruppo e per tipologia di attività, risultano coerenti con le esigenze di controllo del Gruppo.
13. La valutazione dell'adeguatezza del sistema dei controlli interni viene effettuata annualmente dal Consiglio, sentito il Comitato per il Controllo Interno, sulla base della relazione dell'Internal Audit redatta tenendo conto anche delle valutazioni espresse dalle altre Funzioni Aziendali di Controllo. Il Consiglio di Sorveglianza vigila sull'evoluzione della materia concernente il complessivo sistema dei controlli interni anche per il tramite dei Comitati costituiti al suo interno.
All'esito della valutazione effettuata, esaminata la Relazione dell'Internal Audit e anche sulla base delle condivise considerazioni del Comitato per il Controllo Interno, il Consiglio di Sorveglianza ha accertato la complessiva adeguatezza dell'organizzazione e funzionamento del Sistema dei Controlli Interni, nelle sue componenti di primo, secondo e terzo livello, e del processo di gestione dei rischi di Gruppo; ha verificato altresì gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità emerse e il corretto indirizzamento degli ambiti di debolezza rilevati e, in tale contesto, ha condiviso l'importanza del rispetto delle tempistiche definite per il conseguimento delle progettualità in corso, anche in considerazione del contesto

evolutivo e di cambiamento, riveniente dalla definizione del Piano Industriale, dal completamento del Progetto Banca Unica e dall'acquisizione delle Bridge Banks, che ha caratterizzato il Gruppo nell'ultimo periodo.

Nelle valutazioni di competenza sul complessivo sistema dei controlli interni il Consiglio di Sorveglianza si è in particolare avvalso del supporto dell'attività del Comitato per il Controllo Interno costituito nell'ambito del Consiglio stesso.

Si indicano qui di seguito le attività istruttorie svolte dal Comitato per il Controllo Interno sulle più rilevanti tematiche concernenti il sistema dei controlli interni della Banca, finalizzate alla valutazione dell'adeguatezza dello stesso:

- le principali novità normative e regolamentari intervenute in ambiti rilevanti ai fini dell'architettura complessiva del sistema dei controlli interni di Gruppo, ivi incluso l'aggiornamento delle policy e dei regolamenti aziendali in materia di controllo quali, ad esempio, la Policy sul Sistema dei Controlli Interni, la Policy di gestione del rischio di non conformità ed il Regolamento di Gruppo per il presidio del rischio di non conformità;
- le tematiche afferenti al sistema dei poteri, alla definizione e attribuzione delle responsabilità, alla gestione delle risorse (con particolare riguardo ai sistemi di remunerazione ed incentivazione)
- la gestione dei conflitti di interesse, con particolare focus sulle progettualità riguardanti le Parti Correlate/Soggetti Collegati, nonché sulla definizione di una Policy in materia di conflitti di interesse degli esponenti ;
- l'assetto organizzativo e strutturale della Banca, con particolare approfondimento delle modifiche riguardanti le strutture delle Funzioni Aziendali di Controllo, e delle Controllate, anche con riferimento alle modifiche del perimetro delle Società del Gruppo. In tale contesto, è stata oggetto di costante monitoraggio il completamento del Progetto Banca Unica, avvenuto nel primo trimestre 2017, che ha portato alla fusione per incorporazione delle sette Banche Rete in UBI Banca, nonché il processo di acquisizione ed incorporazione delle cosiddette "Good Banks" (Nuova Banca Marche, Nuova Banca Etruria e Nuova Carichiati), che si è concluso nel primo trimestre del 2018 con la fusione di Nuova Carichiati;
- i flussi informativi, con particolare riguardo alla reportistica predisposta dalle strutture deputate ai controlli. In tale contesto, particolare approfondimento è stato dedicato agli aspetti di coordinamento delle funzioni aziendali di controllo, anche con riguardo all'implementazione di un *tableau de bord* integrato delle evidenze di maggior rilievo, a beneficio degli Organi sociali;
- le tematiche afferenti al sistema informativo, con specifico riferimento ai controlli svolti dal Chief Information Officer sull'adeguatezza del Piano di Continuità Operativa del Gruppo, all'aggiornamento delle Policy in materia di Data Governance nonché allo sviluppo del Progetto Evoluzione IT Governance;
- la verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, tenuto conto delle evidenze della Società di revisione e delle informative fornite dal Chief Financial Officer;
- le tematiche relative all'antiriciclaggio, alla trasparenza, all'usura e all'anatocismo, con particolare approfondimento sulle specifiche progettualità portate avanti dalla Banca per il costante rafforzamento e miglioramento dei presidi in ambito trasparenza e antiriciclaggio, anche con riferimento all'integrazione delle Nuove Banche;
- l'andamento delle attività connesse alla gestione delle segnalazioni di "Whistleblowing" inoltrate dal personale mediante la procedura dedicata, nonché l'esame della Relazione periodica predisposta dal Chief Audit Executive, in qualità di Responsabile dei servizi interni di segnalazione.

Il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Comitato per il Controllo Interno, ha inoltre monitorato l'esame delle cause originanti i principali eventi di pregiudizio occorsi nel Gruppo. In questo contesto, il Consiglio di Sorveglianza - esaminato il documento redatto dall'Internal Audit sulle risultanze delle "Special Investigation" effettuate per approfondimenti su avvenimenti o notizie potenzialmente pregiudizievoli in tema di *reputational risk* di UBI Banca - ha ritenuto che le attività di *investigations* effettuate siano complete ed approfondite sui diversi avvenimenti ovvero notizie potenzialmente pregiudizievoli per la Banca e le relative risultanze non abbiano evidenziato carenze organizzative o di comportamento rilevanti. Le

imprecisioni operative ed i limitati casi di malfunzionamenti procedurali rilevati sono stati indirizzati alle preposte Strutture per le opportune iniziative di mitigazione, per la maggior parte già attuate e la cui piena realizzazione sarà come di consueto oggetto di attento monitoraggio.

Si ricorda che in attuazione delle disposizioni in materia di “Sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa” emanate dalla Banca d’Italia (Vigilanza prudenziale delle Banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 15° aggiornamento, successivamente confluite nella Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 attraverso l’11° aggiornamento del 21 luglio 2015,) UBI Banca ha adottato la Policy del Sistema dei Controlli Interni del Gruppo UBI Banca, che costituisce la cornice di riferimento in materia di “Sistema dei Controlli Interni” del Gruppo UBI Banca, disciplinando i principi guida, ruoli, compiti e responsabilità degli organi aziendali e delle funzioni di controllo della Capogruppo e delle Società Controllate, nonché le relative modalità di coordinamento.

In particolare, con riferimento a quest’ultimo aspetto, al fine di assicurare una proficua interazione nell’esercizio dei rispettivi compiti, le funzioni aziendali di controllo e il Dirigente Preposto garantiscono un sistematico coordinamento nelle forme ritenute più opportune e, tipicamente, attraverso incontri periodici e lo scambio di flussi informativi. Tale coordinamento riguarda, tra l’altro, la condivisione di aspetti operativi e metodologici, al fine di individuare possibili sinergie ed evitare potenziali sovrapposizioni o duplicazioni.

La gestione dei rischi risulta complessivamente ben presidiata attraverso la definizione ed il periodico monitoraggio degli indicatori di Risk Appetite Framework da parte del Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Comitato Rischi costituito nell’ambito del Consiglio stesso.

Inoltre, come disposto dalle vigenti disposizioni di legge e di vigilanza, il Consiglio di Sorveglianza ha approvato un *Recovery Plan di Gruppo* che contempla la preventiva definizione di misure e procedure volte al ripristino della propria situazione finanziaria a fronte di un deterioramento significativo della stessa.

Il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto dei Comitati costituiti al proprio interno, ha esaminato le periodiche Relazioni delle Funzioni aziendali di Controllo, di secondo e terzo livello, anche sulla base delle illustrazioni direttamente svolte dai Responsabili delle singole funzioni ed ha valutato i principali punti di attenzione emersi e le esigenze di rafforzamento dei livelli di presidio, monitorandone le evoluzioni.

Il Consiglio di Sorveglianza ha, altresì, promosso il coordinamento delle Funzioni di Controllo interno, che nel corso del 2017 è stato implementato con adozione di nuovi strumenti ed applicativi anche ai fini di una più efficace rappresentazione nei confronti degli Organi sociali.

Il Consiglio di Sorveglianza, inoltre, ha monitorato, attraverso l’esame delle relazioni periodiche del Responsabile Aziendale Antiriciclaggio, l’adeguamento dell’operatività alle nuove previsioni normative recate dal D.Lgs. 90/2017 per il recepimento della Quarta Direttiva.

Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza è destinatario della Relazione annuale dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 per l’anno 2017.

Il Consiglio di Sorveglianza ha, inoltre, esaminato gli esiti degli accertamenti ispettivi promossi dall’Autorità di Vigilanza presso la Banca e le sue controllate e valutato i relativi piani di miglioramento.

Per una descrizione del Sistema dei controlli interni in termini di architettura, regole e strutture dello stesso si rimanda al documento “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di UBI Banca Spa”, nel quale sono riportate anche le specifiche informazioni richieste dall’art. 123 bis comma 2 b) del TUF (D.Lgs. 58/1998) in merito al sistema di gestione dei rischi e di controllo interno inerenti al processo di informativa finanziaria.

14. Il Consiglio di Sorveglianza ha valutato e vigilato sull'adeguatezza e sull'efficienza del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche per il tramite dei Comitati costituiti al suo interno, mediante: lo svolgimento di specifici incontri con le funzioni aziendali coinvolte nel sistema dei controlli interni e con la società di revisione, l'ottenimento di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e dai responsabili delle rispettive funzioni, l'esame di documenti aziendali e l'analisi dei risultati del lavoro svolto da tali soggetti. Il Comitato per il Controllo Interno, nell'ambito delle valutazioni sul sistema dei controlli interni, sulla base anche delle evidenze del Comitato Rischi, ha effettuato una valutazione dell'adeguatezza del sistema amministrativo contabile e della struttura amministrativa, che risultano complessivamente adeguati alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività sociale. L'adeguatezza ed effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, riconducibili al più ampio sistema dei controlli relativi all'informativa finanziaria, inoltre, sono oggetto di specifica verifica ad opera di un soggetto terzo indipendente qualificato, che rendiconta l'attività eseguita in apposita relazione rilasciata a favore di ciascuna società del Gruppo inclusa nell'ambito di indagine ex Legge 262/2005, definito annualmente sulla base di indicatori di rilevanza quantitativa o qualitativa.

Il Consiglio di Sorveglianza ha ricevuto dal Comitato per il Controllo Interno, nella sua qualità di Comitato per la Revisione Contabile, la relazione aggiuntiva ex art. 11 Reg. UE n. 537/2014. Da tale relazione è emerso che nel corso della revisione legale del Bilancio d'esercizio di UBI Banca e del Bilancio consolidato del Gruppo UBI chiusi al 31 dicembre 2017, per quanto concerne il sistema di controllo interno, non sono state riscontrate carenze in relazione al processo di informativa finanziaria. Nella attività di revisione non sono stati rilevati casi di non conformità, effettiva o presunta, a leggi e regolamenti o disposizioni statutarie.

A conclusione delle proprie attività la Società di Revisione ha rilasciato la propria Relazione senza richiami informativi o rilievi.

Il Consigliere Delegato e il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari hanno reso la prescritta attestazione ai sensi dell'art.154-bis del TUF in merito all'informativa contabile contenuta nei Bilanci di esercizio e consolidato relativi all'esercizio 2017.

15. Il Consiglio di Sorveglianza ha vigilato, anche per il tramite dei comitati costituiti al suo interno e delle funzioni aziendali coinvolte nel sistema dei controlli interni, sulla coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Capogruppo dei comportamenti posti in essere dalle Società controllate. Non si rilevano osservazioni da segnalare sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Capogruppo alle Società controllate ai sensi dell'art. 114, comma 2, TUF, così come dei flussi informativi resi dalle Società controllate alla Capogruppo al fine di adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.
16. Nel corso dei periodici incontri e scambi di informativa con la società di revisione legale Deloitte & Touche Spa, intervenuti in sede di Comitato Rischi e di Comitato per il Controllo Interno, ai sensi dell'art. 150, commi 3 e 5, del TUF, non sono emersi problemi di rilievo. Tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018, il Comitato Rischi e il Comitato per il Controllo Interno hanno inoltre tenuto incontri con la Società di Revisione e il Dirigente Preposto propedeutici all'approvazione dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017 da parte del Consiglio di Sorveglianza.
17. UBI Banca Spa aderisce al Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana e ha provveduto alla redazione della prevista Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari di UBI Banca Spa allegata al Bilancio. Tale Relazione viene redatta ai sensi dell'art.123 bis del TUF e si pone l'obiettivo di fornire agli Azionisti e al mercato un'analisi circa il sistema di corporate governance adottato da UBI Banca Spa, illustrando in dettaglio le modalità con cui il Codice stesso è stato applicato dalla Banca e dando altresì conto dei principi che hanno trovato piena adesione e di quelli

cui la Banca ha ritenuto di discostarsi anche solo in parte, secondo il noto principio del “comply or explain” anche per il necessario rispetto delle peculiarità proprie di società bancaria che, come tale, deve attenersi ad una rigorosa osservanza della normativa prevista dal TUB e dalle Disposizioni di Vigilanza.

A tale proposito, si segnala che ai sensi dell’art. 41.6 dello statuto sociale, fanno parte di diritto del Comitato Nomine il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con funzioni di Presidente, e il Vice Presidente Vicario, i quali non risultano indipendenti ai sensi dell’art. 3 del Codice di Autodisciplina.

Inoltre, tenuto conto delle caratteristiche professionali, è stato individuato quale ulteriore componente il dott. Pietro Gussalli Beretta, anch’egli qualificato non indipendente ai sensi del citato art. 3 del Codice di Autodisciplina (avendo ricoperto incarichi apicali nell’ambito del Gruppo UBI Banca nell’ultimo triennio).

Pertanto il Consiglio di Sorveglianza, per vincoli statutari e al fine di beneficiare delle esperienze professionali dei componenti designati nel Comitato Nomine, ha ritenuto giustificato discostarsi, solo sul punto specifico, dalle indicazioni di cui all’art. 3 del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana che prevedono che la maggioranza dei componenti del Comitato Nomine sia indipendente. I restanti membri del Comitato sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

18. In conclusione, dall’attività di vigilanza svolta dal Consiglio di Sorveglianza come sopra descritta, si richiamano le evidenze come dettagliate nei punti precedenti. Si conferma altresì che non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità meritevoli di menzione agli Azionisti, richiamando quanto riferito ai precedenti punti 5/6.

Per una completa disamina del contenzioso e degli accertamenti ispettivi che hanno interessato il Gruppo nell’esercizio si rimanda alla Relazione sulla Gestione al Bilancio Consolidato 2017.

Il Consiglio di Sorveglianza non si è inoltre avvalso dei poteri di convocazione dell’Assemblea o del Consiglio di Gestione.

* * *

L’Esercizio 2017 si chiude con una perdita netta di 12.023.174,77 euro. In termini normalizzati, ossia al netto degli effetti complessivamente negativi delle operazioni legate all’implementazione del Piano Industriale e da elementi di natura diversa (contributi ai Fondi bancari, impairment su immobili, rettifiche di valore su partecipazioni, utili da cessione di partecipazioni/immobili), si è invece registrato un utile di 178,2 milioni.

In data 8 febbraio 2018 il Consiglio di Gestione ha deliberato i progetti di bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017 che, unitamente alle Relazioni di corredo, sono stati messi a disposizione del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza informa infine l’Assemblea degli Azionisti che nella seduta del 6 marzo 2018, verificandone l’osservanza alle norme di legge, preso atto della documentazione e delle informazioni fornite, ha approvato:

- il Bilancio Consolidato e il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2017 di Unione di Banche Italiane Spa composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto della redditività complessiva, Prospetto di variazione del Patrimonio netto, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa;
- la proposta all’Assemblea di copertura della perdita d’esercizio mediante imputazione della stessa, per 12.023.174,77 euro, alla Riserva sovrapprezzo azioni;
- la proposta all’Assemblea di distribuzione di un dividendo unitario di 0,11 euro a ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie detenute in portafoglio, pari a un monte dividendi di massimi 125.543.029,26 euro, prelevato dalla Riserva Straordinaria.

6 marzo 2018

Il Consiglio di Sorveglianza